



**ISTITUTO COMPRESIVO "SAN GIROLAMO" VENEZIA**

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789

e – mail [VEIC84200T@istruzione.it](mailto:VEIC84200T@istruzione.it) PEC [VEIC84200T@pec.istruzione.it](mailto:VEIC84200T@pec.istruzione.it)

Codice Scuola VEIC84200T. Codice Fiscale 94071400272

Codice Univoco Ufficio: UF0122

Prot. N° 9382/VI-9

Venezia li, 20/11/2023

Alle Lavoratrici Madri

Istituto Comprensivo Statale "San Girolamo",  
Cannaregio 3022/A,  
30121. Venezia.

**Oggetto:** Circolare informativa relativa alla valutazione del rischio lavoratrici madri secondo il Decreto Legislativo 151/01, artt. 7, 11, - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con la presente si informa su quanto segue:

Il decreto legislativo n° 151 del 26/03/2001, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici connesse alla maternità.

Tale decreto, all'art. 7, riporta quali sono i lavori vietati alle lavoratrici in stato di gravidanza o in fase di allattamento ( fino al settimo mese dopo il parto). Specificatamente:

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori faticosi ed insalubri sono indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1976, n° 1026, di cui si riportano alcune voci;
2. quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n° 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
3. quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi: durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
4. i lavori che espongono alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
5. i lavori su scale e impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
6. i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

7. i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
8. Tra i lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco sottoriportato:

#### Lavoratrici gestanti.

##### 1. Agenti:...

- a). Agenti biologici: taxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- b). agenti chimici: piombo e i suoi derivati; dalla misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. ...

#### Lavoratrici in periodo successivo al parto.

##### 1. Agenti:

- a). agenti chimici: piombo e i suoi derivati; dalla misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. ...

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

Si ricorda che ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le studentesse sono equiparate a lavoratrici.-

Si invitano pertanto le lavoratrici appartenenti ad una delle due categorie ad informare il dirigente scolastico e ad astenersi dalle attività ritenute incompatibili con lo stato di gravidanza ed in fase di allattamento.

#### LA PRESENTE INFORMATIVA VIENE NOTIFICATA A TUTTE LE LAVORATRICI IN SERVIZIO PRESSO QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Sarà cura del Direttore dei SS.GG.AA. notificare la presente al personale femminile nominato e assunto in questa istituzione scolastica, compreso quello con contratto a tempo determinato, anche di altro personale assente, chiedendo copia sottoscritta da conservare nel fascicolo personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Rosaria CESARI

La firma è omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39